Deliberazione n° 29
in data 05/03/2024

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ALTONE PER ANNI DUE - ULTERIORI INDIRIZZI

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di Marzo, alle ore 16:30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 4 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1

			Pres	Ass
1	**TONDI FABRIZIO**	**Sindaco**	P	
2	**ROMANI LUCILLA**	**Vice Sindaco**	P	
3	**BECHINI ROBERTO**	**Assessore**	P	
4	**PIRULLI GIOVANNA**	**Assessore**	P	
5	**VOLPINI NICCOLO'**	**Assessore**		A
		TOTALE	4	1

Assiste alla seduta il Vice SegretarioDott. Giulio Fallani incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 60 del D.P.R. 616/1977 il quale sancisce, fra l'altro, che sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione, le funzioni in materia di promozione di attività ricreative, culturali e sportive;

VISTO l'articolo 15, "Valorizzazione delle associazioni" dello Statuto di questo Comune che cita:
"*1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori ... omissis ....della cultura, ... omissis ...;.*
2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti sopra citati e li valorizza, ...omissis...
3. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.";

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026, approvata con deliberazione del C.C. n. 85 del 21/12/2023 unitamente al Bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026, le cui linee programmatiche prevedono:

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO - *Missione 06 e relativi programmi*
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.
Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06
Nel triennio si porrà particolare attenzione alla valorizzazione del Turismo sportivo: attenzione particolare verso l'associazionismo e le infrastrutture, inclusa la stazione invernale, attraverso una capillare promozione delle realtà sportive ed il mantenimento e la riqualificazione del grande numero di impianti sportivi esistenti.
… *omissis…*
Sport e tempo libero
La gestione degli impianti sportivi continuerà sulla base delle convenzioni in essere.
Gli impianti sportivi di proprietà comunale dovranno essere valorizzati, anche al fine di promuovere il turismo sportivo, ricercando, anche accordi di collaborazione con le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
La collaborazione con le associazioni del territorio dovrà ricercare la promozione e la realizzazione di attività ed eventi coerenti con le politiche in ambito sportivo e turistico-sportivo, nonché suscitare e rafforzare il senso di appartenenza e di partecipazione della nostra comunità alle tradizioni sportive che caratterizzano il territorio, anche tramite la concessione di contributi economici a sostegno delle spese sostenute per iniziative rientranti nei compiti del Comune, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla l'articolo 118 della Costituzione.
…omissis…

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2008 con la quale si approva il "*Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di alienazione, di concessione del patrimonio immobiliare del comune compresa la gestione degli impianti sportivi"* nel quale viene ribadito nell'art.12 che il Comune si avvale di terzi per la gestione degli impianti sportivi sia per la mancanza di personale dipendente, sia per garantire la massima razionalizzazione della spesa mentre nell'art, 8 comma 4 relativamente alla disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi viene ribadito che con specifici accordi, il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, potranno essere accordate agevolazioni nei confronti di federazioni, associazioni…in ottica di promozione e consolidamento di iniziative di turismo sportivo;

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione non gestire direttamente l'impianto sportivo denominato Altone, ma affidarlo ad un soggetto terzo per anni due;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 38 del 28/02/2021 che cita: "*Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";*

RICHIAMATO l'articolo 181 del D.lgs n. 36/2023 che cita:

"*1. I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.*
2. La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I";

TENUTO conto dei dati storici circa la gestione dell'impianto, la gestione dell'impianto è classificata priva di rilevanza economica, in quanto la gestione va assistita dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- l'impianto "privo di rilevanza economica" può essere affidato esclusivamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, senza scopo di lucro;
- l'art. 181 del Codice dei contratti pubblici, sopra richiamato, esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nella parte II "Dei Contratti di concessione" pertanto la concessione in oggetto non è qualificata come attività economica, avendo finalità principalmente mutualistica;

DATO CHE:

- per gli impianti sportivi, in ragione della centralità della gestione, in vista della quale l'affidamento del bene è strumentale, essa si caratterizza come servizio pubblico (C.d.S. 18/8/2021 n. 5915);
- per l'affidamento con convenzione di immobili, impianti, aree pubbliche – purché destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive - si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 181 del medesimo;
- la fattispecie rientra nella previsione dell'art. 3 del Codice e cioè che l'affidamento avvenire "nel rispetto principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità"; l'osservanza di questa disposizione sarà garantita mediante l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica nella quale saranno messi a disposizione degli interessati tutti i documenti tecnico contrattuali necessari per la concessione del bene;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 24/10/2023 con la quale si dà indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario di attivare la procedura per la concessione strumentale di un bene pubblico, impianto sportivo denominato Altone e se ne stabiliscono i criteri e requisiti di partecipazione alla procedura;

PRESO ATTO che la procedura di cui sopra è stata pubblicata con Determinazione n. 260 del 06/11/2023 e che è andata deserta;

RICHIAMATA la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 09/01/2024 con la quale si delibera di:

- dare indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario, di attivare nuovamente la procedura per la concessione strumentale di un bene pubblico, impianto sportivo denominato Altone;
- stabilire la modifica dei criteri e requisiti proposti come segue:
  - ai fini della determinazione del contributo economico annuo che l'Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione dell'impianto sportivo denominato Altone lo stesso sarà pari alla somma massima annua di € 15.000,00 da liquidarsi a seguito della presentazione di una relazione sulla gestione, per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'ente, con allegato un rendiconto economico entrate/uscite, nonché il registro delle manutenzioni effettuate vidimato dall'Ufficio Tecnico Comunale annualmente;
  - la durata della Concessione dovrà essere di anni 2;
  - il canone minimo annuo che l'Amministrazione intende percepire per l'utilizzo dell'Impianto di cui trattasi è pari ad € 500,00 annuale;
  - la spesa per le utenze riferite al gas ed all'energia elettrica rimanga a carico del Comune fino ad un massimo di spesa annua pari ad Euro 5.000,00;
  - l'affidamento dovrà essere effettuato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- confermare tutti gli altri requisiti e condizioni previsti con precedente Deliberazione n. 145 del 24/10/2023 e Determinazione n. n. 260 del 06/11/2023;

CONSIDERATO che la procedura di cui sopra è stata pubblicata con Determinazione n. 12 del 12/01/2024 e che è andata deserta;

RITENUTO al fine di agevolare la partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti di dover modificare le condizioni poste a base di gara e, pertanto, di prevedere che il contributo economico annuo che l'Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione dell'impianto sportivo, da liquidarsi a seguito della presentazione di una relazione sulla gestione, per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'ente, con allegato un rendiconto economico entrate/uscite, nonché il registro delle manutenzioni

effettuate vidimato dall'Ufficio Tecnico Comunale annualmente, sia pari alla somma massima annua di € 20.000,00, anziché di 15.000,00;

RICHIAMATO il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

PER TUTTO QUANTO SOPRA, A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse;

2. di dare indirizzo, sulla base di quanto premesso, al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario, di attivare nuovamente la procedura per la concessione strumentale di un bene pubblico, impianto sportivo denominato Altone;

3. di stabilire la modifica dei criteri e requisiti proposti come segue:
   - ai fini della determinazione del contributo economico annuo che l'Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione dell'impianto sportivo denominato Altone lo stesso sarà pari alla somma massima annua di € 20.000,00 da liquidarsi a seguito della presentazione di una relazione sulla gestione, per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'ente, con allegato un rendiconto economico entrate/uscite, nonché il registro delle manutenzioni effettuate vidimato dall'Ufficio Tecnico Comunale annualmente;
   - la durata della Concessione dovrà essere di anni 2;
   - il canone minimo annuo che l'Amministrazione intende percepire per l'utilizzo dell'Impianto di cui trattasi è pari ad € 500,00 annuale;
   - le utenze sono poste a carico del concessionario fatto salvo per quelle relative al gas che rimangono a carico del Comune fino ad un massimo di euro 5000 annui;
   - l'affidamento dovrà essere effettuato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. di confermare tutti gli altri requisiti e condizioni previsti con precedente Deliberazione n. 145 del 24/10/2023 e Determinazione n. n. 260 del 06/11/2023;

5. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n° 267/2000.

Inoltre stante l'urgenza A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	Il Vice Segretario
Dott. Fabrizio Tondi	Dott. Giulio Fallani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.